



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: LA CITTA' E' A CONOSCENZA DELLE DIFFICOLTA' DELLE PERSONE DETENUTE AD ACCEDERE ALLE PROPRIE INFORMAZIONI SANITARIE?

PREMESSO CHE

In seguito ad un incontro con StraLi, associazione no profit che promuove la tutela dei diritti umani attraverso il sistema giudiziario, sono venute a conoscenza di un caso di estrema difficoltà di una persona attualmente detenuta a Torino. La sua situazione, lungi dal rappresentare un caso isolato, è comune a molte altre persone che si trovano ristrette, in virtù di condanna definitiva o di misura cautelare, presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”;

Il caso specifico riguarda un detenuto straniero, che non parla né comprende la lingua italiana, con gravi problematiche di salute di natura psichiatrica, privo di una rete familiare o sociale di sorta, e del tutto nullatenente. Tale persona è assistita, nei due procedimenti penali a suo carico, da un difensore d'ufficio;

Questo caso ha portato alla luce diverse criticità, alcune presenti e diffuse su tutti gli Istituti di Pena presso il territorio nazionale, altre peculiari del carcere torinese. In particolar modo le criticità principali concernono l'accesso alle informazioni sanitarie e alle cartelle sanitarie da parte dei detenuti;

A Torino, per avere accesso alle proprie informazioni sanitarie, dalla cartella clinica in generale (ogni persona detenuta ne ha necessariamente una), agli esiti di esami specifici, quali ad esempio una TAC, la persona ristretta in forza di una misura cautelare deve richiedere ed ottenere il permesso all'autorità giudiziaria. Questo dilaziona i tempi di ottenimento della cartella e lo sottopone a una condizione autorizzativa che appare in contrasto con quanto disposto a livello ministeriale (Circolare 1907/03 Min. Giust.), con la piena tutela del diritto alla salute e nonostante quanto riporta l'attuale formulazione dell'articolo 11 dell'Ordinamento penitenziario, ove è previsto che “I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in libertà.” senza prevedere alcuna ulteriore specificazione o limitazione *omissis*

Non è prevista nemmeno la facoltà, né in capo al soggetto interessato né al suo difensore, in caso di soggetto nullatenente, di ottenere l'autorizzazione alla mera consultazione della cartella senza estrazione di copia;

Lo stesso caso ha evidenziato anche come il detenuto alloglotta – che non comprende la lingua

italiana – venga visitato senza la presenza di un interprete, imponendo pertanto barriere linguistiche che inficiano l'efficacia della visita e del trattamento sanitario del soggetto forzatamente sottoposto alle cure statali;

Inoltre, si rileva la mancata possibilità da parte dei familiari e dei difensori di avere colloqui con gli operatori sanitari, in violazione di quanto previsto dalla normativa nazionale sul consenso informato medico (l.219/2017 art. 1, co. 2), questione di particolare importanza soprattutto laddove il detenuto non comprenda appieno la lingua o abbia problematiche psichiatriche;

La maggior parte dei detenuti sono trattati con medicinali, spesso psicofarmaci, senza che vi sia all'inizio la firma del consenso informato, consenso che non viene richiesto neanche nel caso di esami come accade per tutti i cittadini, sempre nel rispetto della suddetta normativa (l.219/2017 art. 1, co. 2 e 3);

Nel caso di pazienti detenuti con problemi psichiatrici, l'eventuale trasferimento del detenuto nel reparto dedicato avviene senza comunicazione della motivazione alla persona oggetto del provvedimento;

Infine, prima della loro consegna al soggetto interessato, le cartelle cliniche sono sottoposte a censura, con numerosi *omissis* ingiustificati (anche correlati ai nominativi dei sanitari che hanno operato visite o interventi). Ciò pone indebite limitazioni al diritto alla salute della persona detenuta e al suo diritto di difendersi all'interno di un procedimento giudiziario.

CONSIDERATO CHE

Dalla relazione annuale della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino, si evince che gli infermieri distribuiscono le terapie dal cancello all'ingresso senza entrare nelle sezioni detentive;

L'ufficio della Garante, nel corso del 2022, ha raccolto numerose e frequenti lamentele in ordine alle modalità con cui la struttura carceraria provvede a fornire i servizi previsti dalla vigente normativa in ambito della tutela della salute e della cura. Segnalazioni che sono aumentate di circa il 29% rispetto al 2021;

La tutela dei diritti sanitari dei detenuti rappresenta un'importante sfida per la società e per il sistema giudiziario, ma anche un dovere morale verso coloro che, pur essendo stati condannati con sentenza definitiva o accusati della commissione di un reato, non devono essere privati della loro dignità e dei loro diritti fondamentali;

La tutela dei diritti sanitari dei detenuti in Italia è un aspetto fondamentale per garantire il rispetto della dignità umana e il mantenimento di standard minimi di salute all'interno delle strutture penitenziarie. È importante che le persone detenute *omissis* abbiano accesso a cure mediche adeguate, indipendentemente dalle loro condizioni finanziarie o sociali, e che siano garantiti loro gli stessi diritti in materia di salute di cui godono i cittadini fuori dal contesto carcerario;

Nell'ambito giudiziario e, in specie, detentivo, la tutela della salute è intrinsecamente correlata al diritto alla difesa all'interno di un procedimento giudiziario, diritto anch'esso riconosciuto a livello costituzionale, posto che una piena informazione dell'individuo sul suo stato di salute e sugli interventi a cui è sottoposto può essere fondamentale per l'estrinsecazione integrale di tale diritto;

Per garantire tutto ciò, è necessario che le autorità competenti monitorino costantemente le

condizioni di accesso alle informazioni sanitarie nelle carceri e che si impegnino a fornire risorse adeguate per il mantenimento di adeguati standard di cura;

È importante che vi sia una stretta collaborazione tra le autorità sanitarie, quelle penitenziarie ed enti locali tramite figure chiave come il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di garantire un coordinamento efficace nella gestione delle problematiche legate alla salute dei detenuti.

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

Se sono a conoscenza della difficoltà, narrata nell'argomentazione, che le persone detenute incontrano per poter accedere alle proprie informazioni sanitarie;

Se sono a conoscenza della difficoltà che le persone detenute incontrano per poter parlare con gli operatori sanitari e della carenza di interpreti disponibili per gli stranieri;

Se intendono farsi portavoce presso il Ministero della Giustizia della peculiarità della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" per cui le persone detenute devono richiedere il permesso all'autorità giudiziaria per accedere alle proprie informazioni sanitarie.

Torino, 19/06/2023

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Simone Fissolo